

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2003/59/CE avrebbe dovuto essere traspunta è scaduto il 9 settembre 2006. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

(¹) GU L 226, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Nürnberg (Germania) il 6 aprile 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG

(Causa C-127/09)

(2009/C 141/55)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Convenuta: Simex Trading AG

Questioni pregiudiziali

Se vi sia un'immissione in commercio ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 40/94 (¹) e dell'art. 7 della direttiva 89/104/CEE (²) nel caso in cui cosiddetti tester di profumi vengano consegnati, senza trasferimento della proprietà e con divieto di rivenderli, a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati in modo che questi ultimi possano consentire ai loro potenziali clienti il consumo del contenuto del prodotto a fini di prova ed in cui il prodotto sia contrassegnato da una menzione che ne vieta la vendita, sia sempre possibile un ritiro della merce da parte del produttore/titolare del marchio e la presentazione del prodotto si distingua chiaramente, per la sua semplicità, dal prodotto solitamente immesso in commercio dal produttore/titolare del marchio.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario; GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(²) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia) il 10 aprile 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

(Causa C-136/09)

(2009/C 141/56)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti

Ricorrente: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Resistente: DIVANI AKROPOLIS Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

Questioni pregiudiziali

Se la pura e semplice collocazione nelle camere d'albergo, da parte dell'albergatore, di apparecchi televisivi e il loro collegamento con un'antenna centrale installata nell'albergo, senza alcun'altra operazione o intermediazione o intervento da parte dell'albergatore, costituiscano comunicazione dell'opera al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE e, in particolare, se, conformemente alla soprammenzionata sentenza della Corte di giustizia 7 dicembre 2006, causa C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE), sussista nella fattispecie distribuzione del segnale, attraverso apparecchi televisivi, ai clienti che alloggiano nelle camere dell'albergo, con corrispondente intervento tecnico dell'albergatore.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht

(Causa C-137/09)

(2009/C 141/57)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: 1. M.M. Josemans
2. Burgemeester van Maastricht

Questioni pregiudiziali

1) Se un regime, come quello in esame nella fattispecie, ver-tente sull'accesso di non residenti ai coffeeshops, rientri integralmente o parzialmente nell'ambito di applicazione del Trattato CE, segnatamente della libera circolazione dei beni

e/o dei servizi, oppure del divieto di discriminazione di cui all'art. 12, in combinato disposto con l'art. 18 del Trattato CE.

- 2) Nei limiti in cui siano applicabili le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei beni e/o dei servizi, se un divieto di ammissione dei non residenti ai coffeeshops come disposto dall'art. 2.3.1.3e, 1° comma, dell'APV (*Algemene plaatselijke verordening*, regolamento generale locale di Maastricht), in combinato disposto con la decisione del sindaco 13 luglio 2006, costituisca un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.
- 3) Se il divieto di discriminazione dei cittadini dell'Unione sulla base della nazionalità, di cui all'art. 12, in combinato disposto con l'art. 18 del Trattato CE, sia applicabile al regime relativo all'ammissione di non residenti ai coffeeshops, qualora e nei limiti in cui non trovino applicazione le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei beni e dei servizi.
- 4) In caso di risposta affermativa, se la relativa discriminazione indiretta tra residenti e non residenti sia giustificata e se il divieto di ammissione di non residenti ai coffeeshops rappresenti un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.

Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-139/09)

(2009/C 141/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra L. de Schietere de Lophem e sig. A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE⁽¹⁾ o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/21/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 30 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 15.

Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-141/09)

(2009/C 141/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. SÉNÉCHAL, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali⁽¹⁾, ed in particolare agli artt. da 1 a 4, da 5 a 8, all'art. 13, nonché agli artt. 16 e 9, n. 2 della medesima, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2005/56/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 14 dicembre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 310, pag. 1.

Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-149/09)

(2009/C 141/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. SÉNÉCHAL, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del